



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000439/of - Circ. n. 260
Belluno, 15/10/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

**OGGETTO: COVID-19: l'INPS fornisce indicazioni su
quarantena/sorveglianza precauzionale**

Cari colleghe e colleghi,

si comunica agli Ordini che l'INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 (all. 1), ha fornito indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

In particolare, nella nota si chiarisce che la quarantena di cui all'art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020 (ovvero la restrizione per la durata del periodo di incubazione dei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi) e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili ai sensi dell'art. 26, comma, 2 del D.L. 18/2020 (ovvero la sorveglianza dei soggetti a rischio, cioè dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge) non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il Legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Di conseguenza, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1, D.L. 18/2020) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2, D.L. 18/2020) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile o *smart working*, telelavoro, etc.). In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.L. 18/2020 (malattia accertata da COVID-19) il lavoratore è

temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Nel Decreto Agosto (art. 19 del D.L. 104/2020) è stata prevista un'apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.

Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. La previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l'orientamento dell'Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Si tratta, infatti, del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia. Considerata l'equiparazione operata dal Legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Il messaggio dell'INPS fornisce indicazioni anche sulla **quarantena all'estero**.

Allegati 1

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cinzia Bernard

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

